

Il portale delle vendite pubbliche

La genesi

L'art. 13, comma 1 let. b) n.1 del d.l. n. 83/2015 ha riscritto il comma 1 dell'art. 490 c.p.c., sostituendosi alla (ormai anacronistica) pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo del Tribunale la pubblicazione sul **sito internet del Ministero della giustizia, in un'area** denominata ***“portale delle vendite pubbliche”***.

La relazione illustrativa specifica che l'intervento normativo *“intende introdurre il portale delle vendite pubbliche, che contenga gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani”*, nell'ambito del **portale europeo della giustizia**, con lo scopo di consentire a tutti gli interessati *“di acquisire le informazioni relative a **tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un'unica area web** gestita dal Ministero della Giustizia, così superando l'attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici”*.

Contenuto

Si osservi che l'obbligo di pubblicazione sul portale riguarda **solo l'avviso di vendita**, e non anche l'ordinanza di vendita e la relazione dell'esperto, e che la pubblicazione sul portale si aggiunge, senza sostituirsi alla pubblicazione sui siti internet individuati dal Giudice

Tuttavia questa affermazione non è stata travasata a piè pari nell'architettura del portale, il quale invece prevede che debba essere caricato almeno un allegato (pdf) al quale assegnare il nome di "ordinanza".

Omissione/ritardo

Con riferimento alla pubblicazione sul portale, l'art. 13, comma primo, lett. ee) del citato decreto legge, introducendo l'art. 631 *bis* c.p.c. dispone che **l'omessa (noi aggiungiamo/ritardata) pubblicazione** dell'avviso di vendita sul portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (art. 153 cpc), **comporta l'estinzione della procedura**, a meno che la pubblicità sul portale non sia stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non erano funzionanti, «a condizione che» (così la norma) tale circostanza sia attestata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

È lecito chiedersi se l'omesso funzionamento possa essere provato con altri mezzi. Il tenore letterale della norma sembrerebbe escluderlo, anche se taluna dottrina (Saletti) opina diversamente.

La norma introduce una evidente ipotesi di estinzione tipica, come si evince dalla sua **collocazione** sistematica e dal **richiamo** ai commi secondo e terzo dell'art. 630 c.p.c. (rilievo officioso, operatività di diritto della causa di estinzione, reclamabilità dinanzi al collegio del provvedimento che dichiara l'estinzione ovvero rigetta la relativa eccezione).

La soluzione, del resto, è conforme all'idea per cui sono da ricondurre all'estinzione tipica le ipotesi in cui il processo si estingue per l'inerzia della parte onerata dal darvi impulso, mentre sono atipiche le ipotesi di estinzione conseguenza di una oggettiva impossibilità di prosecuzione del processo.

Rigidità? Contraddittorietà? Irragionevolezza?

Si è osservato, che la norma impone che il processo, che magari ha impegnato tempo e spese, anche significative, venga “cestinato” per una singola **“disavventura processuale”**, che di per sé non ne travolge il “ritmo” ma si limita a rallentarlo, con modesto aggravio per il lavoro del G.E, e che la sua contraddittorietà ed irragionevolezza risiederebbe nella previsione di estinzione della procedura **anche ove l’avviso di vendita risultasse regolarmente pubblicato**, unitamente all’ordinanza di vendita ed alla perizia di stima, sui siti internet e sulla stampa cartacea individuata dal Giudice dell’esecuzione, e financo per il caso in cui fossero state presentate **offerte di acquisto** o istanze di assegnazione.

Infine, non si è mancato di rilevare la possibile rilevanza costituzionale dell’**ingiustificata differenziazione** degli effetti che conseguono alla omessa pubblicazione ed alla omessa partecipazione all’udienza, per la quale **l’art. 631 c.p.c.** prevede un mero rinvio dell’udienza.

Imputabilità della omissione

Poiché il presupposto della declaratoria di estinzione riposa nella mancata pubblicazione per causa imputabile ai creditori titolati, e poiché la pubblicazione avviene, ai sensi del 161 quater disp att c.p.c. ad opera del professionista delegato, le ipotesi di mancata pubblicazione imputabile al creditore sono essenzialmente due:

1. quella in cui la vendita non sia stata delegata;
2. quella in cui il creditore titolato ometta di fornire al delegato le somme necessarie al pagamento del contributo per la pubblicazione di cui all'art. 18 bis d.P.R. 115/2002 (modificato con il medesimo intervento normativo), pari ad €. 100 (80 per i beni mobili registrati), per ogni lotto e per ogni tentativo di vendita. A quest'ultimo proposito deve sottolinearsi che il mancato versamento del fondo spese non assurge in sé a causa di estinzione, ma costituisce elemento di valutazione della imputabilità al creditore della mancata pubblicazione nel termine fissato, che costituisce l'unico presupposto per la declaratoria di estinzione dell'esecuzione. Non potrebbe, infatti, dichiararsi l'estinzione della procedura laddove, pur a fronte del mancato versamento del fondo spese, la pubblicazione venga comunque effettuata (ad esempio perché il pagamento del contributo è stato anticipato dal delegato, in ragione del ritardo nel versamento da parte dei creditori).

Quid iuris se il creditore non anticipa i costi del contributo di pubblicazione?

È lecito chiedersi quali siano le conseguenze giuridiche dell'omesso versamento del contributo di pubblicazione.

Supponiamo che la procedura non disponga di fondi e che il professionista delegato riferisca al Giudice dell'impossibilità di procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale.

Verosimilmente in questi casi il Giudice (ove non abbia già disciplinato il caso nell'ordinanza di vendita) fisserà al creditore che vi abbia interesse un termine entro il quale provvedere alla corresponsione della somma.

Se, spirato il termine, i creditori rimarranno inerti, è evidente che la pubblicazione sul portale non potrà essere eseguita e dunque dovrà dichiararsi l'estinzione della procedura.

Estinzione tipica o atipica?

Come anticipato, la dottrina che si è occupata del tema ritiene che in questo caso ricorra una ipotesi di estinzione tipica della procedura, riconducibile al novellato art. 631 bis c.p.c..

Si tratta, tuttavia, di una opinione rispetto alla quale vi sono margini per dissentire.

Invero, a bene vedere, l'omesso versamento del contributo di pubblicazione non concretizza in sé la mancata pubblicazione dell'avviso sul portale, e quindi la fattispecie contemplata nell'art. 631 bis c.p.c.. Invero, quella è una conseguenza futura ed ulteriore, che potrebbe non ancora sussistere nel momento dello spirare del termine per il versamento fissato dal Giudice in quanto, ad esempio, il termine dei 45 giorni prima per la vendita non è ancora giunto.

Ed allora, se di estinzione vorrà discorrersi, si dovrà parlare di estinzione atipica per improseguibilità della procedura (con tutti i precipitati processuali che ne conseguono) poiché la mancanza di provvista economica impedisce l'esecuzione degli adempimenti necessari a consentire lo svolgimento del procedimento di liquidazione.

Decorrenza

Infine, per quanto attiene alla **decorrenza**, l'art. 23, comma due, del decreto legge citato prevede che le nuove norme si applichino, anche alle procedure pendenti, **decorsi 30 giorni** dalla **pubblicazione** in gazzetta ufficiale delle **specifiche tecniche** relative alle modalità di cui al richiamato art. 161 *quater* disp. att. c.p.c.

Inoltre, mentre, ai sensi dell'art. 4, comma 3 *bis* del d.l. n. 59/2016, (convertito, con modificazioni, in l. n. 119/2016) si è previsto che il portale divenga operativo con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della giustizia che accerta la piena funzionalità del portale.

Attualmente il portale consente comunque la pubblicazione degli avvisi di vendita ma è evidente che essa da un lato non è obbligatoria, e dall'altro non sconta il pagamento del contributo di pubblicazione, non essendo ancora entrata in vigore la norma che lo impone quale condicio sine qua non della pubblicazione.

Modalità di pubblicazione

L'art. 161 *quater* disp. att. c.p.c.,, recante **Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche**, dispone:

- che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche sia effettuata dal **professionista delegato** o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo;
- che essa sia eseguita in conformità alle specifiche tecniche che saranno stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel portale;
- che la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'art. 18 *bis* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vale a dire nella misura di €. 100,00 per ogni tentativo di vendita e per ogni lotto posto in vendita (80 per le mob.).


Specifiche tecniche

Esse, (ad oggi pubblicate sul sito del ministero ma non ancora sulla gazzetta ufficiale) prevedono le **seguenti modalità operative**.

L'architettura generale del sistema è concepita nei seguenti termini: il **soggetto legittimato** alla pubblicazione **inserisce i dati** dell'avviso di vendita che saranno pubblicati sul Portale; **questi dati sono trasmessi ai Siti Internet** di pubblicità e all'eventuale Gestore della vendita telematica.

Come si vede, la pubblicazione sui siti avviene attraverso l'inserimento dei dati sul Portale, che diventa pertanto un passaggio obbligatorio.

Peraltro, il giorno precedente a quello fissato per la vendita, il Portale invia all'Ufficio Giudiziario la **certificazione** relativa all'inizio della pubblicazione dell'inserzione ed alla sua durata, certificazione che sarà consultabile dagli utenti dell'Ufficio giudiziario e dai soggetti legittimati alla vendita direttamente sul Portale all'interno dell'area riservata.



WWW...

Il Portale delle Vendite Pubbliche è raggiungibile ai seguenti indirizzi:

<https://pvp.giustizia.it>

<https://venditepubbliche.giustizia.it>

<https://Portalevenditepubbliche.giustizia.it>

Esso si compone di:

- 1. un'area pubblica.** Vi si accede senza l'impiego di credenziali, per la ricerca e la visualizzazione delle inserzioni. Nel dettaglio degli annunci riguardanti le vendite eseguite in seno ad espropriazioni immobiliari è possibile prenotare una visita dell'immobile al custode nominato dal Giudice.
- 2. un'area riservata.** Vi si accede previa identificazione informatica (tramite carta di identità elettronica o firma digitale). Essa permette agli utenti autorizzati di entrare nell'area di back-office del Portale e utilizzare le funzionalità e i servizi disponibili.

Home page

Per accedere bisogna cliccare il link evidenziato



Cerca Annunci di Vendita

 Immobili

 Mobili

 Crediti/Valori

 Aziende

 Altro

Categoria

Tutte le categorie 

Tipologia

Tutte le tipologie

 AFFINA LA RICERCA

Azzera campi

 CERCA

A questo punto il portale chiede come si intende accedere



ACCEDI COME:

Giudice, cancelliere

Utente Ministero / ufficio giudiziario
Utente esterno

Delegato, custode, gestore della vendita pubblica.
N.B. Il portale fa accedere anche il magistrato, ma non gli consente di operare

Quindi viene richiesto di indicare a quale delle tre categorie di utenti esterni si appartiene



ACCEDI COME:

Utente Ministero / ufficio giudiziario
Utente esterno



UTENTE ESTERNO



Benvenuto: Mario Rossi
(RSSMRA80T17H501Z)

Accedi in qualità di *



Soggetto cui rivolgersi per la visita del bene
Soggetto legittimato alla pubblicazione
Gestore Vendite/Siti Pubblicità

Soggetto legittimato alla pubblicazione

Il «soggetto legittimato alla pubblicazione» è l'unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita, ed è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell'ambito della procedura esecutiva. Il professionista delegato (o comunque il soggetto autorizzato dal Giudice) non potrà delegare le attività di pubblicazione ad altri.

La verifica della titolarità del soggetto legittimato alla pubblicazione e alla gestione degli avvisi di vendita avviene mediante un servizio di cooperazione con i registri di cancelleria (SIECIC e SICID).

In pratica, l'anagrafica di chi accede come soggetto legittimato alla pubblicazione deve essere la stessa di colui che nel siecic risulta delegato o commissionario

Il soggetto legittimato alla pubblicazione (ovviamente dopo essere entrato nell'area riservata del Portale), all'atto dell'inserimento di un avviso di vendita, deve obbligatoriamente digitare i **dati identificativi della procedura**. A questo punto il portale verifica l'anagrafica, e se il soggetto risulta nella procedura lo autorizza ad eseguire la pubblicazione.



Nuova inserzione

Ricerca inserzioni

Nuova inserzione

Gestione Esiti/Eventi

Statistica Ricercabilità annuncio

Statistica Corrispondenza Dati Avviso

Seleziona la tipologia di inserzione da inserire.

Vendita Giudiziaria Altra Vendita

DATI PROCEDURA

Ufficio giudiziario *

Registro *

Rito *

N° *

Anno *

* Campi Obbligatori

Annulla

Azzera i campi

Continua >

Entrato nel Portale, questi procede alla pubblicazione mediante **l'inserimento dei dati** relativi alla vendita.

Il Portale consente di caricare foto ed allegare documenti (dimensione massima 50 mb). Egli assevera che la documentazione allegata sia idonea ad essere pubblicata (privacy) **assumendosi ogni responsabilità** al riguardo.

Completato l'inserimento dei dati procede al **pagamento del contributo di pubblicazione** di cui all'art. 18 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Quindi **seleziona** i Siti Internet individuati dal Giudice per la pubblicità obbligatoria di cui all'art. 490/2 c.p.c.. Se i Siti Internet individuati dal Giudice non appaiono nella lista predefinita dei siti, egli potrà comunque inserire i relativi indirizzi, ma il Portale non trasmetterà i dati ai predetti siti e non sarà possibile monitorare l'avvenuta pubblicazione. A questi siti il Portale trasmette in tempo reale i dati della procedura.

Nella sezione **dati della procedura** si visualizzano i dati precedentemente inseriti in fase di autorizzazione. Nella schermata è possibile specificare se si intende inserire un esperimento di vendita per nuovo lotto oppure per lotto esistente.

Inserzione per nuovo lotto: riguarda un nuovo lotto, l'utente inserisce tutti i dati nel Portale.

Inserzione per lotto esistente: riguarda un lotto già presente sul Portale per effetto di una precedente pubblicazione. Se si sceglie questa opzione, viene visualizzata una maschera in cui sono visualizzati i lotti della procedura.

DATI PROCEDURA LOTTO BENI ALLEGATI SITI PUBBLICITÀ / GESTORI VENDITE RIEPILOGO E PUBBLICAZIONE

1 2 3 4 5 6

N ° INSERZIONE: 33300

DATI PROCEDURA

Ufficio giudiziario	ASCOLI PICENO
Registro	PROCEDURE CONCORSAI
Rito	FALLIMENTARE
N °	1
Anno	2017

1

Inserzione per nuovo lotto Inserzione per lotto esistente Cerca

2

Carica file xml relativo all'esperimento di vendita

 Scegli file Allega

ELENCO SOGGETTI AGGIUNTI

Tipologia	Nome	Cognome	Codice fiscale	Email	Cellulare	Telefono	Procedo op. vendita	Soggetto visita bene
-----------	------	---------	----------------	-------	-----------	----------	---------------------	----------------------

+ Nuovo Soggetto

* Inserire almeno un soggetto che procede alle operazioni di vendita

Continua >

A questo punto il portale chiede di inserire i dati relativi al lotto.
Se si tratta di lotto unico spuntare la voce «lotto unico».

Indica il numero del lotto indicato in perizia

DATI PROCEDURA

LOTTO

BENI

ALLEGATI

SITI PUBBLICITÀ / GESTORI
VENDITE

RIEPILOGO E
PUBBLICAZIONE

1

2

3

4

5

6

N ° INSERZIONE: 30455

DATI LOTTO

Lotto unico

Codice *

Genere *

Categoria *

Inserire la tipologia
scegliendola
nell'elenco

In base al «genere» vengono caricate
le relative categorie catastali

Seguono i dati identificativi del bene

UBICAZIONE E DESCRIZIONE

Nazione

Regione

Provincia

Comune

Indirizzo

Cap

Latitudine

Longitudine

 Geolocalizza

 Visualizza mappa

Descrizione da visualizzare in vetrina *

Descrizione da visualizzare in vetrina (Lingua Tedesca)

... quelli del soggetto cui rivolgersi per la visita del bene

RIFERIMENTI SOGGETTO CUI RIVOLGERSI PER LA VISITA DEL BENE

Cognome	bianchi
Email	bianchi@gmail.com

...E quelli della vendita


DATI VENDITA

Data *	Tipo vendita *	Modalità Vendita *
<input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ora *		
<input type="text" value="HH:mm"/>		
Prezzo / valore base	Offerta minima	Rialzo minimo in gara
<input type="text" value="0,00€"/>	<input type="text" value="0,00€"/>	<input type="text" value="0,00€"/>
Deposito cauzionale	Deposito conto spese	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Data termine presentazione offerte *	Ora termine presentazione offerte *	
<input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	<input type="text" value="HH:mm"/>	
Nazione Vendita	Regione Vendita	
<input type="text" value="Nazione Vendita"/>	<input type="text" value="Regione Vendita"/>	
Provincia Vendita	Comune Vendita	
<input type="text" value="Provincia Vendita"/>	<input type="text" value="Comune Vendita"/>	
Indirizzo Vendita	Cap Vendita	
<input type="text" value="Indirizzo Vendita"/>	<input type="text" value="Cap Vendita"/>	

Questa tendina contempla la vendita telematica, ma se la si sceglie il sistema dà errore in quanto non riconosce il gestore, per cui questa informazione viene indicata nel campo «luogo di vendita»

A questo punto il sistema chiede di cliccare su
pulsante 

Si apre questa maschera



Nuovo allegato X

Tipologia *

Scegli allegato *

Scegli file

Descrizione

* Campi Obbligatori

Annulla Azzera i campi Conferma

In cui, corrispondente file, si seleziona il pulsante **Conferma**. NB: qui si annida una discrepanza con il 490 perché il portale richiede di allegare un file pdf con il nome «ordinanza»

Quindi viene chiesto di inserire i siti internet sui quali l'avviso andrà pubblicato.

Si potrà:

1. sceglierli dall'elenco;
2. inserirli manualmente

DATI PROCEDURA

LOTTO

BENI

ALLEGATI

SITI PUBBLICITÀ / GESTORI
VENDITE

RIEPILOGO E
PUBBLICAZIONE

1

2

3

4

5

6

N ° INSERZIONI 4252

ELENCO SITI AUTORIZZATI

Tipologia

Tribunale

Nominativo società

🔍 Cerca sito

ELENCO ALTRI SITI

Sito web

+ Aggiungi sito

< Indietro

Continua >

riepilogo

DATI PROCEDURA

LOTTO

BENI

ALLEGATI

SITI PUBBLICITÀ / GESTORI VENDITE

RIEPILOGO E PUBBLICAZIONE

1

2

3

4

5

6

N ° INSERZIONE: 24252

DATI PROCEDURA

Ufficio giudiziario ASCOLI PICENO
Registro PROCEDURE CONCORSUALI
Rito FALLIMENTARE
N ° 1
Anno 2017
Giudice

LOTTO

Codice lotto LOTTO UNICO
Genere IMMOBILI
Numero beni 1
Data udienza 20/06/2017 13:00
Tipo vendita COMPETITIVA

BENI

Codice bene	Categoria	Tipologia	Descrizione	Ubicazione
45254	MARCHI	MARCHI	descrizione del bene	

ALLEGATI

Tipologia	Nome	Descrizione
ORDINANZA	Ordinanza.pdf	

SITI PUBBLICITÀ / GESTORI VENDITE

Tipologia	Tribunale	Nominativo società
Sito di Pubblicità	ASCOLI PICENO	Sito2
Gestore delle Vendite	ASCOLI PICENO	Sito 3

Sito web

www.sitononautorizzato.it

< Indietro

Duplica

Pubblica

Gratuito patrocinio

Il Portale consente di **non procedere al pagamento** nei casi di spesa prenotata a debito per effetto dell'ammissione del creditore procedente al patrocinio a spese dello Stato.

A tal fine, tuttavia, il portale richiede **l'autorizzazione rilasciata dal Giudice**, con un evidente riferimento alla procedura fallimentare (laddove il fallimento si considera ammesso al gratuito patrocinio per effetto di un apposito decreto del Giudice delegato). Poiché nelle procedure esecutive non è previsto alcun provvedimento giurisdizionale di ammissione al patrocinio a spese dello stato, derivando detta ammissione dalla **deliberazione del consiglio dell'ordine** ai sensi dell'art .126 TU spese di giustizia, è da ritenersi che sia sufficiente caricare sul portale siffatta delibera.

Portale e vendite fallimentari

Per completezza, giova precisare che la disciplina della pubblicità degli avvisi di vendita sul Portale interessa **anche le vendite fallimentari**. Infatti, il d.l. 83/2015 ha modificato il primo comma dell'art. 107 l.fall., aggiungendovi un ultimo capoverso, secondo il quale *"In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il **curatore** effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno **trenta giorni prima** dell'inizio della procedura competitiva"* (analoga previsione si rinviene nell'art. 182, comma primo, a proposito delle vendite eseguite in sede concordataria dal liquidatore).

Chiaramente, anche per le vendite fallimentari troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 161 quater disp. att. c.p.c., nel senso che la pubblicità andrà eseguita secondo le specifiche tecniche, e previo pagamento del contributo previsto dall'art. 18 *bis* d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

In bocca al lupo...